



COMUNE DI SALGAREDA

PROVINCIA DI TREVISO

SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. n. 7136

ID pratica: 00191530260-20102017-1443

Salgareda 03/07/2018

ATTO DI INDIZIONE E CONVOCAZIONE RIUNIONE IN MODALITA' SINCRONA
A SEGUITO SVOGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
DECISORIA FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA
(ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990)

OGGETTO: richiesta di variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e al Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 55/2012 e dell'articolo 8 del DPR 160/2010 per ampliamento del complesso produttivo esistente destinato a produzione ed imbottigliamento vino, localizzato in via Correr, 17 a Salgareda (TV).

Richiedente: Ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l. con sede a Salgareda (TV), in via Correr, 17 (P.IVA 0019153).

IL RESPONSABILE SUAP

Premesso:

- che la Ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l. con sede a Salgareda (TV), in via Correr, 17 (P.IVA 0019153) con nota registrata al prot. n. 10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10612, 10613 del 22.10.2017, integrata successivamente in data 30.10.2017 prot. 10964, ha presentato istanza finalizzata alla ristrutturazione e all'ampliamento del complesso produttivo localizzato in via Correr, 17, mediante la procedura di variante urbanistica al vigente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e Piano degli Interventi (P.I.), ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e del DPR 160/2010, nell'area censita in catasto: Comune di Salgareda (TV) Foglio 9 mappali n. 29-1131-902-1130-1136-31-1132-1133-1134-1135-1137-1139-544-570-921;
- che il progetto (ID pratica: 00191530260-20102017-1443), allegato alla suddetta istanza è stato depositato allo Sportello Unico per le Attività Produttive tramite portale telematico UNIPASS, a firma dell'arch. Granzotto Valter, con studio professionale in Via Cesare Battisti, 39/1 a San Donà di Piave (VE);
- che l'azienda, a seguito dell'acquisizione dei due fabbricati residenziali denominati in progetto fabbricato B e fabbricato C si estende su una superficie di mq. 20.982 ed il progetto in particolare consiste nelle seguenti opere:
 - *Cambio di destinazione d'uso del fabbricato denominato B in spogliatoi per i dipendenti, servizi igienici, locale pausa, sala riunioni e uffici;*
 - *Ampliamento dell'edificio esistente con la costruzione di un nuovo deposito;*
 - *Opere interne nell'edificio esistente per riorganizzare gli spazi della produzione;*
 - *Risistemazione degli spazi esterni con la riorganizzazione dei percorsi degli automezzi in entrata e in uscita con creazione nuovi stalli di sosta per gli automezzi pesanti e un nuovo parcheggio per i dipendenti di circa 30 nuovi stalli;*
 - *Ricollocazione degli impianti di azoto e di gpl e realizzazione di nuovo impianto antincendio;*
 - *Realizzazione di rete di smaltimento delle acque meteoriche e di vasca di laminazione di 900 mc;*
 - *Modifica delle rampe di accesso dalla Strada Provinciale SP34.*
- che la Ditta ha la necessità di attuare l'intervento di ristrutturazione ed ampliamento al fine di consentire un generale ammodernamento dell'attività esistente con una razionalizzazione delle fasi lavorative, ricavando idonei spazi di lavoro, migliorando le condizioni di sicurezza nonché potenziando l'attività con conseguente assunzione di altro personale dipendente stimato in 8 nuovi dipendenti, come si evince dalla Relazione Piano Aziendale di Investimento del progetto.

- che il Comune di Salgareda (TV) ha approvato il Primo Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2016;
- che il Comune di Salgareda ha approvato la 1° variante al Piano degli Interventi (P.I.) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2016;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 11/2004, il "Piano regolatore comunale" è costituito dal piano di assetto del territorio comunale (PAT) e dal piano degli interventi (PI)
- che la pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 11/2004, si esplica mediante il "piano regolatore comunale" che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI);
- che il P.A.T. vigente, individua per l'area ove attualmente opera la ditta i seguenti vincoli e classificazioni:
 - carta dei vincoli: parte in vincolo paesaggistico – corsi d'acqua – art. 142 comma 1 lett. c, parte in fascia di rispetto stradale, area a rischio medio P2 del PAI, sismico
 - carta delle invarianti: buffer zone e un corpo di fabbricata del complesso è classificato come edificio di valenze storico-testimoniale
 - carta delle fragilità: terreni idonei a condizione tipo A;
 - carta della trasformabilità: attività produttiva in zona impropria
- che l'attività in essere è classificata dal PAT come attività produttiva in zona impropria e pertanto sottoposta alle disposizioni e direttive dell'art. 13 comma delle N.T.A. del P.A.T. riferito a tali attività.
- che l'art. 13, comma 42 delle N.T.A. del P.A.T. stabilisce in particolare che non costituisce variante al P.A.T. la procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui all'art. 5 del DPR 447/98 (ora art. 8 del DPR 160/2010) finalizzata all'ampliamento delle attività produttive esistenti precisando che *"qualora l'attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l'80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 1.000 mq."*
- che l'intervento costituisce variante al PAT e PI in quanto il PAT consente per tali attività esclusivamente gli ampliamenti fino all'80% per cento della superficie coperta esistente e comunque non superiori a 1.000 mq., ai sensi dell'art. 13, comma 42 delle N.T.A. del P.A.T., mentre l'ampliamento in progetto è di 3.635,24 mq.;
- che l'area in cui insiste l'edificio è classificata dal PAT come un ambito di "invariante di natura ambientale": AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE) e, pertanto, andando ad intervenire su un invariante, l'intervento si configura come variante al PAT;
- l'intervento di ampliamento dell'attività esistente di ricade, inoltre, in base alle previsioni del P.I. vigente, in un'area "Z.T.O. E3 agricola", ossia in un ambito in cui non è consentito l'insediamento di tale attività per cui l'intervento proposto risulta in contrasto con il P.I. vigente;
- che il ricorso ai procedimenti di Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) comportanti variazione urbanistica è previsto "nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale", ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. n. 55 del 31/12/2012;
- che ai sensi dell'art. 12, comma 1 lettera d) della LEGGE REGIONALE 06 giugno 2017, n. 14 *"Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", "Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggior con conducente e di commercio itinerante"*;
- che la L.R. n. 55 del 31/12/2012, all'art. 4 prevede che in variante allo strumento urbanistico attuativo generale siano realizzabili, mediante procedimento unico di cui all'art. 8 del DPR 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico;
- che la realizzazione di detti interventi è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune nella quale sono definiti:
 - a) le modalità ed i criteri di intervento;

- b) le eventuali opere di urbanizzazione e mitigazione necessarie od ulteriori rispetto a quelle esistenti ai fini di un idoneo inserimento dell'intervento nel contesto territoriale;
- che il Responsabile SUAP del Comune di Salgareda con nota prot. N. 12150 del 27/11/2017 ha disposto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012, la convocazione della conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, con la seguente precisazione: *"l'ufficio scrivente ha avviato nei confronti della ditta richiedente, un procedimento per accertata illegittimità di una parte dell'impianto di spumantizzazione ubicato all'esterno ed a ridosso del confine sud-ovest dell'area di proprietà, in quanto realizzata parzialmente in assenza dell'autorizzazione paesaggistica prevista ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, essendo l'area in questione sottoposta al vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (fascia di ml. 150 fiume Piave), come si evince dalle tavole dei vigenti del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e del Piano degli Interventi (P.I.). Si ritiene che trattandosi di una porzione puntuale e definita di un impianto, non riguardante gli edifici oggetto dell'ampliamento di cui all'oggetto, si possa procedere comunque con l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012 subordinando comunque l'accoglimento dell'istanza alla preventiva conclusione positiva del procedimento di sanatoria per le suddette opere illegittime."*
 - che con nota prot. n. 12262 del 29/11/2017 è stata indetta la conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 convocando i seguenti Enti:
 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
 - Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
 - Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Ecologia ed Ambiente, Gestione Integrata delle Acque e Viabilità;
 - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso;
 - ULSS 2 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - ARPAV- Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio controllo dell'Ambiente - U.O. Fisica Ambientale;
 - Consorzio di Bonifica Piave;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - Comune di Salgareda – Area Tecnica - Ufficio Polizia Locale;
 - che nel termine assegnato nell'atto di convocazione della suddetta Conferenza di servizi per la richiesta di eventuali integrazioni (**14/12/2017**) sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo in disamina:
 - Ufficio Tecnico Comune di Salgareda: prot. N. 12691 del 11/12/2017;
 - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso: prot. N. 12775 del 12/12/2017 integrato con precisazioni con nota prot. N. 13197 del 22/12/2017;
 - Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale prot. N. 12930 del 15/12/2017;
 - che l'ufficio SUAP ha provveduto ad inoltrare alla ditta le suddette richieste di integrazione con nota prot. N. 13076 del 20/12/2017 concedendo ai sensi di legge il termine di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;
 - che la ditta con nota Prot. n. 629 del 19/01/2018 ha richiesto una proroga motivata di ulteriori trenta giorni rispetto a quelli concessi per la presentazione delle integrazioni suddette;
 - che con nota Prot. n. 828 del 24/01/2018 sono stati concessi trenta giorni, come richiesto;
 - che la ditta ha inoltrato la documentazione integrativa con note Prot. N. 1788, 1789, 1790, 1791 del 19/02/2018;
 - che la ditta con note prot. N. 1968, 1969 del 21/02/2018 ha inoltrato una richiesta di compatibilità paesaggistica per una parte dell'impianto di spumantizzazione esterno in quanto realizzato senza previa autorizzazione paesaggistica, come evidenziato nella suddetta nota del R.U.P. prot. N. 12150 del 27/11/2017 di indizione della conferenza di servizi;
 - che con nota prot. N. 2196 del 27/02/2018 del R.U.P.- Responsabile SUAP sono stati sospesi i termini del procedimento avviato con nota prot. 12262 del 29/11/2017, subordinando il riavvio degli stessi ad avvenuto accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere oggetto di accertamento da parte della competente la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;

- che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota del 12/03/2018 Prot. 1429, registrata all'Ufficio protocollo del Comune di Salgareda in data 12/03/2018 Prot. N. 2729, ha comunicato la compatibilità dei vasi vinari con la valenza paesaggistica dell'area vincolata a seguito degli interventi di mascheratura riportati nel progetto di mitigazione proposto dalla ditta proprietaria mediante la suddetta richiesta di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.P.R. 31/2017;
- che la ditta ha inoltrato ulteriore documentazione integrativa con note prot. N. 3915 del 09/04/2018 e prot. n. 4159 del 13/04/2018;
- che con nota prot. N. 4466 del 20/04/2018 del R.U.P.- Responsabile SUAP sono stati riavviati i termini del procedimento in parola, precedentemente sospesi per le suddette motivazioni, concedendo quale termine ultimo il giorno 26/06/2018 alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per la trasmissione delle rispettive determinazioni;
- che con nota prot. N. 6152 del 05/06/2018 il Responsabile del procedimento ha comunicato a tutti gli enti coinvolti nel procedimento l'avvenuta sostituzione, per un errore di caricamento da parte della ditta, dell'elaborato n. 22 "opere di mitigazione stato di progetto", rilevando che lo stesso non costituiva modifica sostanziale ma esclusivamente un mero adeguamento alla valutazione di impatto acustico già allegata al progetto;
- che le seguenti Amministrazioni invitate hanno comunicato la loro determinazione entro il previsto termine perentorio del **26 giugno 2018**:

ENTI/AMMINISTRAZIONI INVITATI	DETERMINAZIONE	NOTE Ufficio SUAP
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (prot. N. 12770 del 12/12/2017)	<u>Parere di conformità</u> alla normativa di prevenzione incendi con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
ULSS 2 Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e Sanità (prot. N. 415 del 12/01/2018 prot. N. 5741 del 25/05/2018)	<u>Parere favorevole</u> con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
Consorzio di Bonifica Piave (prot. N. 2724 del 12/03/2018)	<u>Rilascio autorizzazione idraulica</u> con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso (prot. N. 5510 del 21/05/2018)	<u>Parere favorevole</u> con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
Provincia di Treviso – Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Viabilità (prot. N. 5797 del 28/05/2018)	<u>Parere favorevole</u> con prescrizioni e precisazioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 8 del 23/05/2018	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
Genio Civile di Treviso (prot. N. 5937 del 31/05/2018)	<u>Parere favorevole</u> con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; (prot. N. 6805 del 25/06/2018 prot. N. 7050 del 29/06/2018)	<u>Parere favorevole con richiesta di modifica e/o integrazioni al progetto</u>	Trattasi modifiche e/o integrazioni al progetto non rinviabili alla fase esecutiva che dovranno essere valutate preventivamente dalla competente Autorità di Bacino.
Comune di Salgareda Ufficio Tecnico – Polizia Locale (prot. N. 6824 del 25/06/2018)	<u>Parere favorevole</u> con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto
ARPAV- Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio controllo dell'Ambiente - U.O. Fisica Ambientale (prot. N. 6933 del 27/06/2018)	<u>Parere favorevole</u> con prescrizioni	Trattasi di prescrizioni inerenti alla fase esecutiva del progetto

- che “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni” come precisato all’articolo 14 bis, comma 4 della L. 241/1990 e riportato nell’atto di convocazione;
- che non sono pervenute opposizioni e/o pareri contrari all’intervento in parola;

Dato atto:

- che nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli [articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e alle altre normative di settore, in “seduta pubblica” ai sensi dell’art. 8, comma 1 del DPR 160/2010;
- che il Responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’interessato, convoca in seduta pubblica la conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 55/2012;
- che, ai sensi della D.lgs. 127/2016, “la conferenza semplificata (senza riunione)” è la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità “asincrona”, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso etc. mentre la “la conferenza simultanea (con la riunione)” si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge (ad esempio decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, VIA regionale).
- che la Prefettura di Treviso, con propria nota prot. N. 62224 del 29/07/2016, avente ad oggetto “Riordino disciplina in materia di conferenza di servizi” ha ribadito ed evidenziato che la conferenza semplificata ha carattere necessario ed ordinario in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 127/2016;

5

Rilevato:

- che il Responsabile del procedimento-Responsabile SUAP con nota prot. n. 4560 del 24/04/2018 ha comunicato (mediante raccomandata A/R) ai rispettivi residenti a ridosso dell’intersezione di Via Correr con la Provinciale S.P. 34, in qualità di controinteressati ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il riavvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico per la ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo Casa Vinicola Bosco Malera precisando che l’intervento in progetto prevede anche la modifica dell’intersezione tra Via Correr e la Strada Provinciale S.P.34 con l’eliminazione delle due rampe esistenti e la realizzazione di un’unica rampa a “T”;
- che è stato, inoltre, reso noto, mediante specifico Avviso pubblico prot. n. 4558 del 24/04/2018 rivolto alla cittadinanza residente in Via Correr, pubblicato sull’Albo Pretorio del comune e sulle bacheche comunali presenti nel territorio, il riavvio del procedimento avente ad oggetto la “Ristrutturazione ed ampliamento del complesso produttivo Casa Vinicola Bosco Malera in variante al P.A.T. ed al P.I.” con la modifica dell’intersezione tra Via Correr e la Strada Provinciale SP34 con l’eliminazione delle due rampe esistenti e la realizzazione di un’unica rampa a “T”;

Preso atto che per il progetto in esame è stata verificata l’effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A) ai sensi del paragrafo 2.2 dell’“ALLEGATO E” alla DGR 1400/2017, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:

- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, redatta ai sensi del paragrafo 2.2 dell’ “ALLEGATO E” alla DGRV n. 1400 del 29/08/2017, a firma del Sig. Amelio Costantin, legale rappresentante della ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l.;
- Relazione tecnica di non necessità alla valutazione di incidenza ambientale a firma dell’arch. Granzotto Valter con domicilio professionale presso PROTECO engineering. S.r.l., in Via Cesare Battisti , 39 in San Donà di Piave (VE), iscritto con il n. 805 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia;

Preso atto, altresì, del parere motivato n. 21 del 20.02.2018 trasmesso dalla “Commissione Regionale V.A.S. –Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica”, con nota registrata all’ufficio prot. n. 2290 del 28.02.2018 nella quale viene dato atto che *“la proposta si sviluppa come un intervento di riorganizzazione e rafforzamento di attività e strutture già esistenti, che, grazie alla precedente acquisizione di due nuclei abitativi adiacenti all’azienda permette di ottimizzare le attività produttive esistenti; l’ampliamento è funzionale allo sviluppo aziendale e a un adeguamento del traffico di merci pesanti in entrata e uscita dalla sede stradale costituita dalla SP34, opera che migliorerà la qualità dell’infrastruttura territoriale, avendo effetti positivi sia sull’azienda che sulla comunità”* e viene stabilito che la suddetta variante *“non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente”* nonché disposto, che in fase di attuazione dell’intervento si ottemperi alle prescrizioni dei pareri delle Autorità Ambientali consultate e della VIncA allegate al parere in parola;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia del Comune di Salgareda nella seduta del 20/06/2018: *“Parere favorevole”*;

Visto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 52 del 30/05/2018 ha preso atto dell’attivazione della procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica per ristrutturazione ed ampliamento dell’attività produttiva esistente della Ditta Casa Vinicola Bosco Malera s.r.l., con sede legale in Salgareda (TV) Via Correr, n.17, (P.IVA n. 00191530260) ai sensi dell’art. 4 della L.R. 55/2012 e dell’art. 8 del DPR 160/2010 nonché disposto che il Responsabile dell’Area Tecnica proceda con i provvedimenti necessari al fine di poter assentire l’intervento richiesto;

Rilevato che l’Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, con nota prot. N. 6805 del 25/06/201, ha espresso *“...(omissis) parere favorevole subordinatamente alla prescrizione che l’ampliamento proposto realizzi un innalzamento del piano di calpestio di almeno 1 metro rispetto all’attuale piano campagna o venga adottata una misura di mitigazione di analoga efficacia”*, precisando con nota integrativa successiva del 29/06/2018 prot. N. 7050 che *“...(omissis) le richiamate esigenze di difesa impongono, pertanto, che l’ipotesi progettuale debba essere opportunamente modificata e/o integrata (omissis)”* specificando che *“...(omissis) rimane prerogativa di codesto Ufficio valutare, ai fini dell’assunzione della determinazione della conferenza di servizi, se le soluzioni difensive che dovranno inderogabilmente essere adottate comportino o meno una modifica sostanziale del progetto”*;

6

Accertato che le prescrizioni del suddetto parere dell’“Autorità di Bacino fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione” richiedono una modifica e/o integrazione al progetto presentato non rinviabile alla fase esecutiva del progetto;

Dato atto :

- che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la conferenza simultanea si svolge a seguito della conferenza semplificata quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale dell’intervento si svolge con la riunione della conferenza simultanea;
- che ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l’amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l’amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai seguenti soggetti: al dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio (nel caso sia coinvolta un’amministrazione statale centrale), al Prefetto (nel caso siano coinvolte più amministrazioni periferiche dello Stato), alla Regione (nel caso sia coinvolta un’ amministrazione riconducibile alla Regione), al Comune (nel caso sia coinvolto);
- che, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il termine per l’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza simultanea indetta a seguito della semplificata è **al massimo di 45 giorni** (ancorché siano comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini) **decorrenti dalla data della prima riunione in forma simultanea.**

Vista la legge regionale 27/06/1985 n. 61, e ss.mm.ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii.;
Visto il D.P.R. 07/09/2010 n.160 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 31/12/2012 n. 55 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 23/04/2004 n. 11, e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R.V. N. 1322 del 10/05/2006;
Vista la D.G.R.V. N. 103 del 30/07/2013;
Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 20.01.2015;
Vista la legge regionale 06/06/2017 n.14.

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1. di indire **la prima conferenza di servizi simultanea in modalità sincrona**, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 6 della L. 241/1990 in seduta pubblica in cui procedere all'illustrazione dell'intervento con i rispettivi pareri emessi dagli enti competenti ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti nonché al fine di consentire la partecipazione al procedimento, senza diritto di voto, a tutti gli eventuali soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi ed ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto;
2. che la presenza dei privati alla suddetta riunione conclusiva, a seguito avviso pubblico, dovrà intendersi limitata ad un apporto collaborativo, ed è quindi esclusa la possibilità di una loro partecipazione al voto in seno alla conferenza perché partecipano al voto le sole amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990;
3. che nel verbale della suddetta conferenza di servizi in seduta pubblica dovranno comunque risultare le eventuali proposte, opposizioni e osservazioni formulate dai privati in sede di partecipazione alla seduta o mediante il deposito di osservazioni documentali;
4. che è indetta per il **giorno martedì 10 luglio 2018 alle ore 11:00, presso la Sala Consigliare del Comune di Salgareda (TV)**, in Via Roma 111, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 lettera d) della Legge 241/90, la riunione simultanea in modalità sincrona, per l'esame dell'istanza di cui all'oggetto;
5. che le suddette amministrazioni invitate che intendono partecipare alla riunione saranno rappresentate da un unico soggetto abilitato ad illustrare pubblicamente il parere (già espresso entro i termini dello svolgimento della conferenza semplificata in modalità asincrona) nonché esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa;
6. che, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il termine per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza simultanea indetta a seguito della semplificata è **al massimo di 45 giorni** (ancorché siano comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini) **decorrenti dalla data della prima riunione in forma simultanea, e quindi entro e non oltre il 24 agosto 2018;**
7. che alla riunione verrà convocata la Ditta proponente ed il rispettivo progettista per l'illustrazione pubblica del progetto;
8. che la riunione conclusiva sarà coordinata dall'arch. Gabriele Favaretto in qualità di Responsabile SUAP del Comune di Salgareda mentre le funzioni di Segretario della riunione saranno svolte da idoneo istruttore tecnico dell'Ufficio Tecnico;
9. di dare atto che i gli elaborati del progetto sono depositati agli atti dell'ufficio tecnico e pubblicati sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Salgareda (TV) alla voce "Pianificazione e governo del territorio";
10. che il presente atto sarà pubblicato, per estratto, all'Albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Salgareda;
11. che per eventuali chiarimenti in ordine alla presente si potrà rivolgersi all'Ufficio tecnico del Comune di Salgareda, Via Roma n. 111, 31040 - Salgareda (TV), tel. 0422/807759, e-mail: tecnico@comune.salgareda.tv.it.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E SUAP

arch. Gabriele Favaretto